



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 maggio 2014 (26.05)
(OR. en)**

10065/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0408 (COD)**

**DROIPEN 76
COPEN 155
CODEC 1331**

NOTA

della: presidenza
al: Consiglio

n. doc. prec. : 9547/14 DROIPEN 67 COPEN 141 CODEC 1214

n. prop. Comm. : 17633/13 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 + ADD 1 + ADD 2 +
ADD 3

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie
procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali
- Orientamento generale

1. Il 28 novembre 2013 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, basata sull'articolo 82, paragrafo 2, lettera b) del TFUE.
2. Il Gruppo "Diritto penale sostanziale" (DROIPEN) ha discusso la proposta nel corso di riunioni tenutesi in data 20 gennaio, 3 e 21 febbraio, 6 e 19-20 marzo, 25 aprile e 5 maggio 2014.

3. Nel corso dei lavori il Gruppo DROIPEN ha tenuto conto dei pareri espressi dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) a margine della suddetta riunione del 21 febbraio 2014 ¹, nonché del parere fornito dal Comitato economico e sociale europeo ².
4. Il 4 marzo 2014 il Consiglio GAI ha discusso alcuni determinati aspetti fornendo orientamenti per i lavori degli organi preparatori.³
5. Il testo risultante dalla riunione del Coreper del 20 maggio 2014 è riportato in allegato.
6. Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sul testo, che farà poi da base per i negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del TFUE.

¹ Cfr. doc. 7047/14.

² Parere reso il 25 marzo 2014.

³ Cfr. doc. 6403/14.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2,
lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,
previa consultazione del Comitato delle regioni⁵,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La presente direttiva intende: stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati in procedimenti penali siano in grado di capire e seguire il procedimento; permettere a tali minori di esercitare il diritto a un equo processo; evitare la recidiva; promuovere il reinserimento sociale dei minori.
- (2) Stabilendo norme minime sulla protezione dei diritti procedurali di indagati o imputati, la presente direttiva dovrebbe rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, e può quindi contribuire a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri.

⁴ Parere del 25 marzo 2014.

⁵ Cfr. lettera di rinuncia del 14 aprile 2014.

- (3) Sebbene gli Stati membri siano firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, l'esperienza insegna che il fatto di per sé non garantisce che regni tra Stati membri un grado sufficiente di fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia penale.
- (4) **Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (la "tabella di marcia").⁶ Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e al patrocinio a spese dello Stato (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E). Nella tabella di marcia si sottolinea che l'ordine dei diritti è meramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato in conformità delle priorità. La tabella di marcia è concepita per operare come un insieme, pertanto i suoi vantaggi si percepiranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno state applicate.**
- (4 bis) **L'11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (punto 2.4).**

7

Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione d'innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.

⁶ GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

⁷ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

- (5) Sono già state adottate tre misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁸, la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁹ e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹⁰.
- (6) La presente direttiva promuove i diritti del minore alla luce delle linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore.
- (7) I minori indagati o imputati in procedimenti penali dovrebbero ricevere un'attenzione particolare che ne preservi le potenzialità di sviluppo e il reinserimento sociale.
- (8) È opportuno che la presente direttiva si applichi ai minori, ossia alle persone che non hanno ancora diciotto anni dal momento **in cui sono informati dalle competenti autorità di uno Stato membro di essere indagati o imputati per un reato. Per quanto riguarda i minori oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, è opportuno che le pertinenti disposizioni della presente direttiva si applichino dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione.**
- (9) [soppresso]
- (10) Se l'interessato ha già compiuto i diciotto anni al momento in cui diventa indagato o imputato in un procedimento penale, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le garanzie procedurali previste dalla presente direttiva fino al compimento dei ventun anni, **almeno per quanto riguarda i reati commessi dal medesimo indagato o imputato che sono oggetto di indagini e azione penale congiunte in quanto indissociabili dai reati per i quali è stato avviato nei suoi confronti un procedimento penale** prima che compisse diciotto anni.

⁸ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

⁹ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

¹⁰ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

- (11) Gli Stati membri dovrebbero determinare l'età del minore sulla base delle sue dichiarazioni, dei controlli dello stato civile, di ricerche documentali e altre prove oppure, se non sussistono prove o se non sono risolutive, sulla base di un esame medico.
- (11 bis) È opportuno che la presente direttiva non si applichi in relazione ad alcuni reati minori. Tuttavia tale eccezione non dovrebbe applicarsi se l'indagato o imputato è privato della libertà personale: in tale situazione la direttiva si applica in ogni caso integralmente, conformemente alle sue disposizioni.**
- (11 ter) In alcuni Stati membri un'autorità diversa da un giudice penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto di presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a un giudice penale, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale organo giurisdizionale in seguito a ricorso o deferimento.**
- (11 quater) In alcuni Stati membri determinati illeciti minori, in particolare le infrazioni minori al codice della strada, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico, sono considerati reati. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà personale non possa essere imposta per sanzionare reati minori, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a un giudice penale.**

- (11 quinquies) In taluni Stati membri il minore che ha compiuto un atto qualificato come reato è giuridicamente soggetto a procedimenti che non possono comportare alcuna sanzione penale ma possono invece dar luogo all'imposizione di misure restrittive, quali ad esempio misure di protezione, misure correttive e educative, al fine di promuovere la buona condotta del minore, produrre in lui cambiamenti positivi a livello di personalità e comportamento e aiutarlo ad integrarsi nella società. Tali procedimenti non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.**
- (12) È auspicabile che la presente direttiva sia attuata tenendo conto delle disposizioni delle direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE. Le informazioni concernenti i reati minori dovrebbero essere comunicate secondo le modalità previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE. Tuttavia, la presente direttiva contempla altre garanzie complementari riguardanti l'informazione di un titolare della responsabilità genitoriale **e l'assistenza di un difensore** al fine di tener conto delle specifiche esigenze del minore.
- (13) Se il minore è privato della libertà, la comunicazione dei diritti che deve ricevere ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2012/13/UE dovrebbe contenere informazioni chiare sui diritti riconosciuti dalla presente direttiva.
- (14) Per "titolare della responsabilità genitoriale" si intende la persona che esercita la responsabilità di genitore su un minore, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio ¹¹. Per "responsabilità genitoriale" si intende l'insieme dei diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi il diritto di affidamento e il diritto di visita.

¹¹ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

- (15) **Siccome il minore è vulnerabile e non sempre in grado di capire e seguire perfettamente il procedimento penale**, gli Stati membri dovrebbero informare **un** titolare della responsabilità genitoriale, oralmente o per iscritto, dei diritti procedurali applicabili. **Se i titolari della responsabilità genitoriale sono due, gli Stati membri dovrebbero informarli entrambi a meno che ciò non sia fattibile.** Tali informazioni dovrebbero essere fornite **al più presto** e in modo sufficientemente dettagliato da garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti di difesa del minore. **In talune circostanze le informazioni dovrebbero essere fornite a un altro adulto idoneo indicato dal minore o a una persona designata dall'autorità competente. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale o la sua identità sia sconosciuta, gli Stati membri dovrebbero avvalersi della facoltà di informare una persona diversa da un titolare della responsabilità genitoriale solo dopo essersi concretamente adoperati per raggiungere uno di essi o conoscerne l'identità.**
- (16) **I minori hanno il diritto di avvalersi di un difensore conformemente alla direttiva 2013/48/UE, la quale si applica in tutti i suoi elementi, incluse *tra l'altro* le deroghe per motivi imperativi di cui al suo articolo 3, paragrafo 6. La presente direttiva non può in alcun modo limitare i diritti previsti dalla suddetta direttiva.**
- (17) **I minori sono vulnerabili e non sempre in grado di capire e seguire perfettamente il procedimento penale. Pertanto, se i minori hanno il diritto di avvalersi di un difensore conformemente alla direttiva 2013/48/UE, dovrebbero essere assistiti da un difensore in occasione degli interrogatori da parte della polizia o di altre autorità di contrasto o giudiziarie, anche durante il processo, o nel caso in cui siano privati della libertà, a meno che non si supponga che tale privazione abbia solo breve durata, ad esempio qualora sia finalizzata alla consegna del minore a un titolare della responsabilità genitoriale o ad altro adulto idoneo designato dall'autorità competente oppure al suo deferimento alla giustizia in caso di assenza ingiustificata. Quando, a norma della presente direttiva, i minori dovrebbero essere assistiti da un difensore, gli Stati membri dovrebbero predisporre l'assistenza di un difensore per il minore in questione qualora non abbia già provveduto lui stesso o un titolare della responsabilità genitoriale.**

- (17 bis) Ai fini della presente direttiva l'assistenza di un difensore implica che il minore riceva supporto legale dal difensore e sia da questi rappresentato nel corso del procedimento penale. Quando il minore, a norma della presente direttiva, deve essere assistito durante gli interrogatori, dovrà essere presente un difensore. L'assistenza di un difensore non implica tuttavia che durante il procedimento penale un difensore debba essere presente in momenti diversi dagli interrogatori: ad esempio, la presenza di un difensore non è obbligatoria in occasione di ciascun atto investigativo o di raccolta delle prove. Ciò non pregiudica il diritto del minore di avvalersi di un difensore in occasione di tali atti, se beneficia di tale diritto in conformità della direttiva 2013/48/UE.**
- (17 ter) Qualora il minore debba, a norma della presente direttiva, essere assistito da un difensore durante gli interrogatori ma nessun difensore risulti presente, le autorità competenti rinviando l'interrogatorio per un periodo di tempo ragionevole in modo tale che le autorità possano sia aspettare l'arrivo del difensore nel caso in cui vi abbia provveduto il minore stesso, sia provvedervi esse stesse nel caso in cui non sia ancora stato fatto.**
- (18) (soppresso)
- (19) Il minore indagato o imputato in un procedimento penale dovrebbe avere il diritto a una valutazione individuale, diretta a identificare le sue specifiche esigenze in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale, al fine di determinare se e in quale misura può avere bisogno di misure speciali nel corso del procedimento penale e accertare l'entità della responsabilità penale e l'adeguatezza di una pena o misura educativa nei suoi confronti.

- (20) Al fine di garantirne l'integrità personale, il minore arrestato o detenuto dovrebbe poter usufruire di un esame medico. **Tale esame** dovrebbe essere svolto da un medico **oppure, se giustificato da particolari indicazioni sanitarie o dalla costituzione fisica o mentale generale del minore, su iniziativa d'ufficio delle autorità competenti, oppure previa richiesta del minore o del titolare della responsabilità genitoriale, o del difensore del minore. Tuttavia, non va dato seguito a una richiesta di esame medico se ciò fosse contrario all'interesse superiore del minore, ad esempio in caso di sua dichiarazione di non voler essere sottoposto a esame medico o di probabili tensioni e svantaggi per lui a seguito dell'esame sproporzionati rispetto alle motivazioni favorevoli (ad es. se la durata della privazione della libertà dovesse essere prolungata di un notevole lasso di tempo per poter effettuare l'esame e una cura immediata fosse superflua). Gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni pratiche riguardanti gli esami medici.**
- (21) Onde assicurare la protezione sufficiente del minore che non sempre è in grado di capire il contenuto degli interrogatori cui è sottoposto, ed evitare contestazioni del contenuto dell'interrogatorio e quindi la sua inutile ripetizione, è opportuno che gli interrogatori di minori privati della libertà personale, **da parte della polizia o di altre autorità di contrasto**, siano oggetto di registrazione audiovisiva **qualora ciò risulti opportuno. La presente direttiva non impone agli Stati membri di registrare gli interrogatori di minori da parte di un organo giurisdizionale. La registrazione audiovisiva, inoltre, non è necessaria quando l'interrogatorio ha il solo scopo di verificare l'identità del minore o di stabilire l'opportunità di avviare un'indagine.**
- (22) (soppresso)
- (23) **In tutti i casi, a prescindere dal fatto che l'interrogatorio del minore sia oggetto di registrazione audiovisiva oppure no**, l'interrogatorio dovrebbe svolgersi secondo modalità che tengano conto dell'età e del livello di maturità del minore.
- (24) (soppresso)

- (25) Il minore è in una situazione particolarmente vulnerabile quando è detenuto. Serve un impegno particolare a evitare **la detenzione di un minore in qualsiasi fase del procedimento prima della decisione definitiva da parte di un organo giurisdizionale che stabilisce se il minore in questione abbia commesso il reato**, considerati i rischi per il suo sviluppo fisico, mentale e sociale. L'autorità competente dovrebbe considerare misure alternative **alla detenzione** e imporle ogniqualvolta sia nell'interesse superiore del minore. **Tali misure alternative potrebbero comprendere l'obbligo per il minore di evitare determinati luoghi o di risiedere in un luogo particolare, di evitare i contatti con determinate persone, presentarsi presso le autorità competenti, sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione, previo suo consenso, e partecipare a misure educative.**
- (25 bis) **La detenzione di un minore prima della decisione definitiva da parte di un organo giurisdizionale che stabilisce se il minore in questione abbia commesso il reato dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte di un organo giurisdizionale, anche monocratico. Il riesame periodico può essere effettuato d'ufficio dall'organo giurisdizionale oppure su richiesta del minore, del suo difensore o di un'autorità giudiziaria diversa da un organo giurisdizionale, in particolare un procuratore. Gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni pratiche a tale riguardo. Tali disposizioni possono prevedere che, se un riesame periodico è già in atto d'ufficio da parte dell'organo giurisdizionale, non si debba dar seguito a una richiesta in tal senso da parte del minore o del suo difensore.**
- (26) In caso di **detenzione in qualsiasi fase del procedimento prima della decisione definitiva da parte di un organo giurisdizionale che stabilisce se il minore in questione abbia commesso il reato**, il minore dovrebbe beneficiare di speciali misure di protezione. In particolare, è opportuno che sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore, conformemente all'articolo 37, lettera c), della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Al compimento dei diciotto anni, il minore detenuto dovrebbe poter proseguire tale detenzione separata ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso. Particolare attenzione merita il modo in cui è trattato il minore detenuto, in considerazione della sua intrinseca vulnerabilità. Il minore dovrebbe avere accesso a strutture educative in funzione delle sue esigenze.

- (26 bis) Il minore può essere detenuto insieme a giovani adulti a meno che non siano inadatti a condividere la cella con minori. Gli Stati membri dovrebbero stabilire chi è considerato un "giovane adulto" ai sensi del diritto e delle procedure nazionali. Si incoraggiano gli Stati membri a stabilire che le persone di età superiore a 24 anni non possono essere considerate "giovani adulti".**
- (27) I professionisti in contatto diretto con i minori dovrebbero tenere conto delle specifiche esigenze di minori di età diverse e fare in modo che il procedimento sia adeguato alla loro età. A tal fine, dovrebbero essere specificamente formati per operare con i minori.
- (27 bis) Il trattamento riservato ai minori dovrebbe essere adeguato all'età, alle esigenze specifiche, al grado di maturità e al livello di comprensione di ciascuno, anche in considerazione delle difficoltà di comunicazione che potrebbero incontrare.**
- (28) Tenuto conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, durante il procedimento penale la vita privata del minore dovrebbe essere garantita nel miglior modo possibile al fine, tra l'altro, di facilitarne il reinserimento sociale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero procedere a un esercizio di bilanciamento tenendo in debita considerazione, da un lato, l'interesse superiore del minore, che potrebbe essere assicurato ad esempio stabilendo il principio che i processi nei confronti dei minori siano organizzati in assenza del pubblico, salvaguardando le caratteristiche personali del minore prese in considerazione e ricavate dalla valutazione individuale prevista dalla presente direttiva, proteggendo le registrazioni audiovisive fatte durante gli interrogatori ed evitandone qualsiasi uso inappropriato o proteggendo le immagini del minore e dei suoi familiari e, dall'altro, il principio generale dell'udienza pubblica.**

(29) Siccome il minore è vulnerabile e non sempre in grado di capire e seguire perfettamente il procedimento penale, dovrebbe avere il diritto di essere accompagnato alle udienze che li riguardano da un titolare della responsabilità genitoriale o da un altro adulto idoneo. Se i titolari della responsabilità genitoriale sono due, il minore dovrebbe avere il diritto di essere accompagnato da entrambi a meno che ciò non sia contrario al suo interesse superiore. Se per uno dei titolari della responsabilità genitoriale non è possibile accompagnare il minore o se nessuno di essi è disposto a farlo, qualora essere accompagnato da un titolare della responsabilità genitoriale sia in contrasto con l'interesse superiore del minore o qualora la sua presenza possa pregiudicare il procedimento penale, anche nei casi in cui la sua presenza potrebbe mettere seriamente in pericolo la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona, il minore ha il diritto di essere accompagnato da un altro adulto idoneo.

(29 bis) Se il minore ha scelto un adulto inaccettabile per l'organo giurisdizionale, l'autorità competente dovrebbe designare un altro adulto idoneo che risulti accettabile. Se il minore non ha designato un altro adulto idoneo, l'autorità competente potrebbe designare un adulto idoneo che risulti accettabile. L'adulto idoneo può essere lo stesso a cui sono state fornite le informazioni ricevute dal minore sui suoi diritti o un altro adulto idoneo, che può essere anche una persona facente capo ad un'autorità o altra istituzione competente per la protezione o il benessere dei minori. Gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni pratiche riguardanti la presenza alle udienze di persone che accompagnano il minore. Le suddette disposizioni potrebbero includere norme sull'arrivo in ritardo delle persone che accompagnano il minore e sulle condizioni a cui può essere temporaneamente vietato l'accesso alla sala d'udienza a una di esse.

- (30) Il diritto dell'imputato di comparire personalmente al processo fa parte del diritto a un equo processo previsto dall'articolo 6 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo. **Gli Stati membri dovrebbero prendere misure opportune per favorire la presenza del minore al processo anche chiamandolo a comparire personalmente e inviando copia della citazione a un titolare della responsabilità genitoriale oppure, qualora ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, a un altro adulto idoneo designato dall'autorità competente. Gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni pratiche riguardanti la presenza del minore al processo. Tali disposizioni potrebbero includere norme sulle condizioni a cui l'accesso alla sala d'udienza può essere temporaneamente vietato a un minore.**
- (31) I diritti riconosciuti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi ai minori oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione.
- (31 bis) La procedura di consegna è fondamentale per la cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. L'osservanza dei termini previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI è essenziale per tale cooperazione. Pertanto, è opportuno che tali termini siano rispettati consentendo nel contempo ai minori di esercitare i loro diritti ai sensi della presente direttiva nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.**
- (32) Non è opportuno che la valutazione individuale, l'esame medico e la registrazione audiovisiva ai sensi della presente direttiva comportino oneri a carico del minore. Gli Stati membri si assumeranno i relativi costi a meno che non siano coperti in qualsiasi altro modo, ad es. da un'assicurazione sanitaria. Tuttavia, fatte salve le norme nazionali sul pagamento dei costi dei procedimenti penali **e fatte salve le norme nazionali sul patrocinio a spese dello Stato**, gli Stati membri possono prevedere una valutazione caso per caso dell'equità del rimborso di tali costi da parte del minore condannato. A tal fine, **si dovrebbe prendere in considerazione** la potenziale conseguenza sullo sviluppo fisico e mentale generale del minore, inclusa l'istruzione e il futuro professionale.

- (33) Al fine di controllare e valutare l'efficacia della presente direttiva, è necessario che siano raccolti i dati **pertinenti, a partire dai dati disponibili**, sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente direttiva. Fra **tali** dati pertinenti rientrano quelli registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi compilati dai servizi sanitari e sociali in relazione ai diritti previsti dalla presente direttiva, in particolare al numero di minori che si sono avvalsi di un difensore e al numero delle valutazioni individuali effettuate, degli interrogatori oggetto di registrazione audiovisiva e dei minori privati della libertà.
- (34) La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, l'inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.
- (35) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato. Tale livello di protezione più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette norme minime mirano a facilitare. Il livello di protezione non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

36. Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la definizione di norme minime comuni sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
37. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
38. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
39. Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione, del 28 settembre 2011, sui documenti esplicativi¹², gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

¹² GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Articolo 1 ¹³

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative a determinati diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di una procedura di consegna ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio¹⁴ ("procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo").

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai minori oggetto di un procedimento penale dal momento in cui **sono informati dalle competenti autorità di uno Stato membro di essere indagati o imputati per un reato. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o imputato abbia commesso il reato, incluse, se del caso, la pronuncia della condanna e la decisione sull'impugnazione.**
2. La presente direttiva si applica ai minori oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ("**persone ricercate**") dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione **conformemente all'articolo 17.**

¹³ CZ e NL hanno espresso una riserva d'esame parlamentare su tutto il testo.

¹⁴ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

3. **Gli Stati possono prevedere che la presente direttiva, in particolare gli articoli 4, 7, 8, 10 e 16, si applichi anche** alle persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di cui al paragrafo 1 e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, **che erano minori al momento di essere sottoposti al procedimento ma che sono successivamente diventati maggiorenni.** ¹⁵
4. La presente direttiva si applica altresì ai minori che non sono indagati o imputati e che, nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto, diventano indagati o imputati.
5. La presente direttiva non incide sulle norme nazionali che fissano l'età della responsabilità penale.

¹⁵ COM ha una riserva su questo articolo, che tutte le delegazioni possono invece accettare. Per motivi di certezza del diritto COM ritiene che le garanzie previste dalla direttiva debbano applicarsi anche ai minori diventati maggiorenni.

5. bis ¹⁶ Fatto salvo il diritto a un equo processo, in relazione a reati minori:

- a) laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da un giudice penale e l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giudice o ad esso deferita, oppure**
- b) laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione,**

la presente direttiva si applica solo ai procedimenti davanti a un giudice penale.

In ogni caso, la presente direttiva si applica integralmente se il minore è privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale.

6. La presente direttiva non si applica ai procedimenti relativi a minori che hanno compiuto un atto qualificato come reato qualora detti procedimenti non possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione penale ma possano invece comportare l'imposizione di misure restrittive sui minori. ¹⁷

Articolo 3

Definizione

Ai fini della presente direttiva, per "minore" si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.

¹⁶ Si vedano i considerando 11 bis, 11 ter e 11 quater. COM ritiene che i procedimenti dinanzi al pubblico ministero debbano essere disciplinati come previsto dalla sua proposta.

¹⁷ Si veda anche il considerando 11 quinquies.

Articolo 4

Informazioni da fornire ai minori

1. Gli Stati membri assicurano che al minore siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti conformemente alla direttiva 2012/13/UE. Il minore è informato **tempestivamente** anche circa i **suoi diritti e benefici sui seguenti aspetti e se e quando tali diritti e benefici sono d'applicazione:**
 - a) **le informazioni da fornire a un** titolare della responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 5;
 - b) il diritto di avvalersi di un difensore, di cui all'articolo 6;
 - c) **l'assistenza di un difensore, di cui all'articolo 6 bis;**
 - d) la valutazione individuale, di cui all'articolo 7;
 - e) **la facoltà di sottoporsi a** un esame medico, di cui all'articolo 8;
 - f) **la limitazione della detenzione e il ricorso a misure alternative,** di cui all'articolo 10;
 - g) trattamento specifico in caso di detenzione, di cui all'articolo 12;
 - h) protezione della vita privata, di cui all'articolo 14;
 - i) **il diritto di essere accompagnato da un adulto durante le udienze,** di cui all'articolo 15;
 - j) il diritto di presenziare al processo, di cui all'articolo 16;
 - k) il patrocinio a spese dello Stato, di cui all'articolo 18.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la comunicazione dei diritti trasmessa al minore **arrestato o detenuto** ai sensi della direttiva 2012/13/UE contenga i **diritti e i benefici** riconosciuti dalla presente direttiva.

Articolo 5

Informazioni da fornire a un titolare della responsabilità genitoriale

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il minore riceve in virtù dell'articolo 4 siano comunicate **al più presto** a un titolare della responsabilità genitoriale .

2. **Qualora la comunicazione a un titolare della responsabilità genitoriale delle informazioni di cui al paragrafo 1:**
 - a) **sia contraria all'interesse superiore del minore;**
 - b) **possa compromettere il procedimento penale oppure**
 - c) **non sia possibile perché nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale è raggiungibile o l'identità è sconosciuta,**

le informazioni siano comunicate a un altro adulto idoneo, indicato dal minore e accettato in quanto tale dall'autorità competente, oppure a una persona designata dall'autorità competente, che può essere anche un'autorità o altra istituzione competente per la protezione o il benessere dei minori.

*Articolo 6*¹⁸

Diritto di avvalersi di un difensore

Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di avvalersi di un difensore durante tutto il procedimento penale conformemente alla direttiva 2013/48/UE.

¹⁸ Si veda anche il considerando 16.

*Articolo 6 bis*¹⁹

Assistenza di un difensore

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore, che ha diritto di avvalersi di un difensore a norma dell'articolo 6, sia assistito da quest'ultimo nelle seguenti situazioni:**
 - a) durante gli interrogatori da parte della polizia o di altre autorità di contrasto o giudiziarie, anche durante il processo, a meno che ciò non sia sproporzionato alla luce dei seguenti fattori:**
 - i) la complessità del caso;**
 - ii) la gravità del reato contestato;**
 - iii) la pena massima irrogabile che si può ragionevolmente prevedere;**
 - b) in caso di privazione della libertà personale, a meno che non si supponga che sarà di breve durata.**

- 2. Qualora il minore debba essere assistito da un difensore conformemente al presente articolo ma nessun difensore risulti presente, le autorità competenti rinviando l'interrogatorio del minore per un periodo di tempo ragionevole. Tuttavia, in circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, le autorità competenti possono immediatamente procedere all'interrogatorio quando, alla luce delle particolari circostanze del caso, ciò sia giustificato sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:**
 - a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona;**
 - b) ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale.**

¹⁹ Si veda il considerando 17. COM ha espresso una riserva su questo articolo ritenendo che l'attuale formulazione indebolisca notevolmente la garanzia inizialmente proposta.

Articolo 7

Valutazione individuale

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia tenuto conto delle specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale.
2. A tal fine, il minore è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore e della sua situazione **familiare** e sociale.
3. La valutazione individuale è effettuata nella fase **più precoce** e opportuna del procedimento, **al più tardi in tempo utile affinché l'organo giurisdizionale possa tenerne conto all'atto della pronuncia della sentenza.**
4. La portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale possono variare in funzione delle circostanze del caso, della gravità del reato contestato e della pena inflitta qualora il minore sia dichiarato colpevole, e a seconda che il minore sia o meno noto alle autorità competenti a seguito di un procedimento penale.
5. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione del minore.
6. Qualora cambino in misura sostanziale gli elementi alla base della valutazione individuale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante tutto il procedimento penale.

7. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 quando procedere alla valutazione individuale risulta sproporzionato alla luce delle circostanze del caso, **tra cui la non gravità del reato contestato**, e del fatto che il minore è o meno noto alle autorità degli Stati membri a seguito di un procedimento penale.

*Articolo 8*²⁰

Diritto all'esame medico

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà possa usufruire di un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale.
2. **L'esame medico è svolto d'ufficio dalle autorità competenti, se giustificato da particolari indicazioni sanitarie o dalla costituzione fisica o mentale generale del minore, oppure previa richiesta di una qualsiasi delle** seguenti persone:
- (a) il minore;
 - (b) un titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5;
 - (c) il difensore del minore.

Una richiesta di esame medico può essere respinta se è evidente che è stata presentata al solo scopo di ritardare il procedimento penale. Nei casi di cui alle lettere b) e c) la richiesta può essere respinta anche qualora l'esame fosse contrario all'interesse superiore del minore.

²⁰ Si veda anche il considerando 20.

3. Le conclusioni dell'esame medico sono registrate per iscritto.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'esame medico sia ripetuto qualora le circostanze lo rendano necessario.

Articolo 9

Interrogatorio del minore²¹

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli interrogatori di minori disposti dalla polizia o altre autorità di contrasto prima che **il merito dell'accusa sia stato sottoposto all'esame di un organo giurisdizionale** possano essere oggetto di registrazione audiovisiva.
2. Nel caso di minori privati della libertà personale, gli Stati membri provvedono affinché gli interrogatori di cui al paragrafo 1 **siano** oggetto di registrazione audiovisiva quando ciò risulta **proporzionato alla luce dei seguenti fattori:**
 - a) **la complessità del caso;**
 - b) **la gravità del reato contestato;**
 - c) **la pena massima irrogabile o che si può ragionevolmente prevedere.**
2. bis **Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere di non procedere a una registrazione audiovisiva quando l'interrogatorio ha luogo alla presenza di un difensore.**

²¹ Si veda anche il considerando 21. COM ha espresso una riserva su questo articolo perché formulato in modo troppo vago. Ha inoltre espresso perplessità in merito al paragrafo 2 bis facendo notare che la registrazione degli interrogatori e la presenza di un difensore sono garanzie di diversa natura, che non hanno le stesse finalità.

3. **Se la registrazione audiovisiva risulta opportuna in conformità del paragrafo 2 ma un problema tecnico imprevedibile la rende impossibile, la polizia o altre autorità di contrasto possono ugualmente procedere all'interrogatorio del minore se è indispensabile:**
- a) **per la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona oppure**
 - b) **per evitare di compromettere in modo sostanziale il procedimento penale.**
4. **Il presente articolo non pregiudica la possibilità di interrogare il minore ai soli fini della sua identificazione personale senza procedere alla registrazione audiovisiva.**

*Articolo 10*²²

Limitazione della detenzione e ricorso a misure alternative

1. Gli Stati membri provvedono affinché **la detenzione di un minore in qualsiasi fase del procedimento prima della decisione definitiva da parte di un organo giurisdizionale che stabilisce se il minore in questione abbia commesso il reato** sia soltanto una misura di ultima istanza e della più breve durata possibile. Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del minore **nonché le circostanze particolari del caso**.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la **detenzione** di cui al paragrafo 1 sia oggetto del riesame periodico di un organo giurisdizionale. Tale riesame è **effettuato d'ufficio da tale organo oppure su richiesta del minore, del suo difensore o di un'autorità giudiziaria diversa da un organo giurisdizionale**.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, **ogniqualevolta sia possibile**, l'autorità competente ricorra a misure alternative **anziché alla detenzione come previsto al paragrafo 1**.

Articolo 11

Misure alternative

[soppresso / spostato all'articolo 10 e considerando]

²² Si vedano anche i considerando 25 e 25 bis.

Trattamento specifico in caso di detenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore **detenuto in qualsiasi fase del procedimento prima della decisione definitiva da parte di un organo giurisdizionale che stabilisce se il minore in questione abbia commesso il reato sia detenuto separatamente dagli adulti**, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore.

- 1. bis** Gli Stati membri **si adoperano per** prevedere la possibilità per il minore detenuto, al compimento dei diciotto anni, di proseguire tale detenzione separata ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso.

- 1. ter** **Fatto salvo il paragrafo 1, il minore può essere detenuto insieme a giovani adulti a meno che non siano inadatti a condividere la cella con un minore.**

²³ Si vedano anche i considerando 26 e 26 bis.

²⁴ Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, il presente articolo si applica, come il resto della direttiva, soltanto fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o imputato abbia commesso il reato, incluse, se del caso, la pronuncia della condanna e la decisione sull'impugnazione. Pertanto, il presente articolo riguarderà solo la detenzione (preventiva/cautelare). COM ritiene che il presente articolo debba applicarsi anche alla fase di esecuzione. Contrariamente a una larghissima maggioranza di delegazioni, COM ritiene che l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b) del TFUE fornisca una base giuridica sufficiente a tale riguardo. COM, inoltre, è contraria all'introduzione del paragrafo 1 ter ritenendo opportuno che - conformemente alle norme internazionali - i minori debbano essere detenuti separatamente dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel loro interesse. COM è inoltre preoccupata per il fatto che nel dispositivo non è stato fissato un limite d'età per i giovani adulti (si veda però il considerando 26 bis).

2. Nel caso di minori **detenuti in conformità del paragrafo 1**, gli Stati membri prendono tutte le misure opportune per:

- a) garantire e preservare la salute e lo sviluppo fisico del minore;
- b) garantire il diritto all'istruzione e alla formazione del minore;
- c) garantire l'esercizio effettivo e regolare del diritto alla vita familiare;
- d) favorire il suo futuro reinserimento sociale.

Le misure adottate sono proporzionate e adeguate al periodo di detenzione.

Articolo 13

Trattamento tempestivo e diligente delle cause

Gli Stati membri **adottano misure adeguate per** assicurare che i procedimenti penali riguardanti minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza.

Articolo 14

Tutela della vita privata ²⁵

1. **Gli Stati membri provvedono affinché durante un procedimento penale la vita privata del minore sia tutelata.**

2. **A tal fine gli Stati membri prendono misure opportune quali proteggere le caratteristiche personali del minore prese in considerazione e ricavate dalla valutazione individuale di cui all'articolo 7, proteggere le registrazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, ed evitarne qualsiasi uso inappropriato nonché proteggere le immagini del minore e dei suoi familiari.**

3. **Il presente articolo non impedisce alle autorità competenti di rendere pubbliche informazioni che possono portare all'identificazione del minore se strettamente necessario ai fini del procedimento penale.**

²⁵ Si veda anche il considerando 28.

Diritto del minore di essere accompagnato da un adulto durante le udienze

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di essere accompagnato da un titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze che li riguardano.**

- 2. Nelle situazioni in cui:**
 - a) non è possibile per un titolare della responsabilità genitoriale accompagnare il minore durante un'udienza che lo riguarda;**
 - b) nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale è disposto ad accompagnare il minore;**
 - c) sarebbe contrario all'interesse superiore del minore essere accompagnato da un titolare della responsabilità genitoriale; oppure**
 - d) la presenza di un titolare della responsabilità genitoriale potrebbe pregiudicare il procedimento penale,**

il minore ha il diritto di essere accompagnato da un altro adulto idoneo che risulti accettabile per l'organo giurisdizionale.

²⁶ Si vedano i considerando 29 e 29 bis.

*Articolo 16*²⁷

Diritto del minore di presenziare al processo volto ad accertarne la colpevolezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore **abbia il diritto di presenziare al processo volto ad accertarne la colpevolezza. Gli Stati membri prendono misure opportune per favorire la presenza del minore al proprio processo.**
2. **Gli Stati membri determinano nel diritto nazionale le condizioni a cui il minore assente al proprio processo ha diritto a un nuovo processo o ad altra azione giuridica a cui può presenziare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria.**

Articolo 17

Procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo

Gli Stati membri provvedono affinché i diritti e **benefici** di cui agli articoli 4, 5, 6 bis e 8, all'articolo 12, **paragrafo 1**, e agli articoli 13 e 14 si applichino *mutatis mutandis* nei confronti di un minore ricercato dal momento in cui è arrestato in conformità del mandato d'arresto europeo nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 18

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

La presente direttiva fa salvo il diritto nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, che si applica in conformità della Carta e della CEDU.

²⁷ Si veda il considerando 30. COM ha espresso una riserva su questo articolo e in particolare sull'aggiunta dei termini "*altra azione giuridica*" al paragrafo 2.

Articolo 19
Formazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto e il personale **delle strutture di detenzione** che si occupano di casi riguardanti minori ricevano un'**adeguata** formazione, **di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori**, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile, sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore e sulle competenze pedagogiche necessarie.
- 1. bis** **Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici e procuratori coinvolti nei procedimenti penali di rendere disponibile la formazione di cui al paragrafo 1.**
2. **Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione dei difensori offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze dei minori.**
3. Attraverso i servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono i minori, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparatoria di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, e che rispettino le norme professionali a garanzia di servizi forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

Articolo 20²⁸

Raccolta dei dati

Entro [*due anni dalla data indicata all'articolo 23, paragrafo 1*] e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati **disponibili** relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva.

²⁸ Si veda anche il considerando 33.

Articolo 21 ²⁹

Costi

1. Sono a carico degli Stati membri i costi derivanti dall'applicazione degli articoli 7, 8 e 9, indipendentemente dall'esito del procedimento, **a meno che non siano coperti in qualsiasi altro modo.**

2. ³⁰**Fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia, gli Stati membri possono stabilire che un organo giurisdizionale possa ingiungere il rimborso dei costi di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte le seguenti due condizioni:**
 - a) **il minore è stato condannato e**
 - b) **il rimborso dei costi non comprometterà il successivo sviluppo del minore.**

²⁹ Si veda anche il considerando 32.

³⁰ COM, appoggiata da FR, è contraria a questo nuovo paragrafo ritenendo che una misura di rimborso non sia in linea con l'obiettivo della direttiva, ossia assicurare e potenziare le garanzie procedurali per i minori. Secondo COM gli articoli 7, 8 e 9 sono misure di protezione specifiche giustificate dalla particolare vulnerabilità di un minore. Applicare un regime differenziato in base alla decisione del giudice sarebbe sproporzionato alla finalità delle misure di protezione. Potrebbe inoltre avere anche un effetto inibitore sull'accesso alla giustizia di un minore dato che potrebbe impedire a lui e a un genitore o difensore di esercitare i propri diritti. In generale, secondo l'abitual prassi interpretativa della CEDU, per essere compatibile con l'articolo 6, paragrafo 1 della CEDH una restrizione al diritto di accesso alla giustizia dovrebbe perseguire un fine legittimo e gli interessi dello Stato di recuperare le spese di giudizio dovrebbero essere correttamente bilanciati dagli interessi del convenuto. COM ha inoltre fatto riferimento al punto 35 delle linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore (Occorre rimuovere tutti gli ostacoli all'accesso alla giustizia quali le spese processuali e la mancanza di assistenza legale.). Infine, una clausola di rimborso potrebbe pregiudicare l'obiettivo della direttiva. Dato che gli articoli 7, 8 e 9 attribuiscono agli Stati membri un certo potere discrezionale, la questione dei costi potrebbe di fatto rientrare nel test di proporzionalità applicabile dagli Stati membri. La questione dell'eventuale recupero a termine dei costi diventerebbe una variabile dell'equazione. COM ha anche fatto riferimento all'articolo 4 della direttiva 2010/64/UE (diritto all'interpretazione e alla traduzione), secondo il quale "Gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione (...), *indipendentemente dall'esito del procedimento.*" COM ritiene che per la presente direttiva si debba applicare lo stesso ragionamento.

Articolo 22

Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 23

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [36 mesi dalla sua pubblicazione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a [Bruxelles],

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente